

# 1 OBIETTIVI DEL PIANO D'EMERGENZA COMUNALE

## 1.1 COMPOSIZIONE

Il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile dei Comuni di Godiasco e Rivanazzano Terme (PV) COMPLETO deve essere composto dalle seguenti parti:

Tomo Verde – Piano di Emergenza

Allegati:

- Tomo Giallo – Risorse
- Tomo Rosso – Procedure di Emergenza
- Allegati Cartografici – Carta delle Vulnerabilità, Sintesi delle Pericolosità e Scenari di Evento.
- Cd-Rom – Contenente Piano di Protezione Civile, Allegati e Cartografia

## 1.2 PREMESSA

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio nazionale di Protezione civile “*al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*”.

Un buon servizio di Protezione Civile, a qualunque livello, deve garantire, mediante i propri operatori, la massima efficienza nelle operazioni di soccorso e, perché l'efficacia degli interventi sia massima, occorre essere attrezzati ed agire con professionalità e tempestività.

Affinché le procedure di soccorso, che possono essere caratterizzate da un grado di complicazione crescente in funzione del rischio da affrontare, possano essere rapidamente attivate è necessario che, nell'ambito di ogni Comune, esista una struttura di Protezione Civile che disponga di una sala operativa e che possa contare sulla pronta capacità di risposta degli uffici locali.

Per consentire un funzionamento efficiente di tale struttura è necessario che gli operatori comunali, seguiti dagli operatori del volontariato e da tutta la popolazione, siano preparati ad affrontare le situazioni di pericolo, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze.

Naturale conseguenza di tutto ciò è porre allo studio indagini conoscitive sulla reale entità dei rischi e delle risorse esistenti all'interno di ciascun territorio comunale, rendendo così possibile la predisposizione di un PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE che permetta agli amministratori locali di conoscere le criticità del territorio e permetta loro di intervenire con rapidità ed efficienza durante gli eventi calamitosi.

### 1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

Si può parlare propriamente di Protezione Civile quando accadono eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati in maniera autonoma dalle singole organizzazioni e dagli Enti normalmente predisposti per il soccorso alla popolazione.

Il termine “Protezione Civile” non identifica quindi una specifica forza di intervento autonoma che interviene in determinate situazioni, ma rappresenta l’organizzazione necessaria a coordinare le risorse disponibili per affrontare l’emergenza nel modo più efficiente possibile.

Infatti il maggior problema è spesso rappresentato non tanto dal reperimento delle risorse umane e materiali, quanto dalla loro organizzazione, al fine di utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle professionalità e dal volontariato operanti nell’ambito del soccorso e dell’assistenza alla popolazione.

La gestione dell’emergenza non è il solo aspetto che deve essere curato dalle varie strutture preposte alla Protezione Civile. Infatti una responsabilità altrettanto fondamentale è rappresentata dalla PREVISIONE e dalla PREVENZIONE dei rischi.

Per PREVISIONE si intende l’attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla identificazione delle zone del territorio ad essi soggette.

La PREVENZIONE invece consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi individuati durante l’attività di previsione.

I vari compiti e responsabilità affidate alle strutture competenti in Protezione Civile possono essere quindi ordinate, in via teorica, secondo uno schema che indica la successione temporale in cui devono essere sviluppate:

- 1) previsione
- 2) prevenzione
- 3) intervento
- 4) superamento dell’emergenza.

La normativa di riferimento che stabilisce obblighi e responsabilità relativi ai vari soggetti che si devono occupare di Protezione Civile è fondata sui seguenti dettati normativi:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225: “*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*”
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*”

- Legge 9 novembre 2001, n. 401: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*”
- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16: “*Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*”

Le competenze degli enti pubblici discendenti dalla normativa sopra riportata sono le seguenti:

- **Comuni**: “Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione” (L.r. 16/2004)

Inoltre i Comuni:

- a. si dotano di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco;
  - b. possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile;
  - c. predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile sulla base delle direttive regionali;
  - d. raccolgono i dati utili all’istruttoria delle richieste di risarcimento danni occorsi sul proprio territorio;
  - e. provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e prevenzione.
- **Province**:
    - a. attivano i servizi urgenti nel caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
    - b. coordinano le organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio provinciale sulla base delle direttive regionali;
    - c. predispongono il piano di previsione e prevenzione dei rischi sulla base delle direttive regionali;
    - d. provvedono alla redazione del piano provinciale di emergenza per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
    - e. integrano i sistemi di monitoraggio del territorio dei rischi sul proprio territorio in accordo con la Regione.

- **Prefetto:**
  - a. assume il coordinamento dell'emergenza a livello provinciale, di concerto con la Provincia, nel caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
  - b. informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno
- **Regione:** "La Regione coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:
  - a. previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
  - b. partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
  - c. superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità." (L.r. 16/2004)

In particolare la Regione:

- d. si organizza per l'attuazione degli interventi urgenti nell'ambito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
- e. redige il piano regionale di previsione e prevenzione;
- f. definisce gli indirizzi e le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali;
- g. realizza sistemi di monitoraggio per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o connessi con l'attività dell'uomo curandone la gestione e coordina i sistemi già esistenti o programmati, mediante l'istituzione del Centro Funzionale regionale e i Centri di Competenza, così come stabilito dalla DPCM del 27 febbraio 2004 - "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*";
- h. educa ed informa sia gli operatori, sia i cittadini, sulle problematiche di protezione civile;
- i. cura l'addestramento e l'aggiornamento per il personale delle organizzazioni di volontariato;
- j. provvede, quando da verifiche lo si ritenga necessario, a richiedere lo Stato di Crisi.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, inoltre, definisce all'articolo 2 le tipologie di eventi calamitosi suddividendoli in tre categorie:

- a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

La responsabilità per l'approntamento dei primi soccorsi durante un evento calamitoso ricade tra i compiti del Comune, che, nel caso in cui non possa far fronte con i propri mezzi alla gravità della situazione, deve provvedere a richiedere l'intervento della Prefettura e della Provincia. Nel caso che la calamità non sia affrontabile in ambito provinciale, anche con l'aiuto delle risorse messe in campo dalla Regione, viene richiesto l'intervento dello Stato.




Fig. 1.1– Principio di sussidiarietà

## 1.4 DIRETTIVA REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Dalla organizzazione di protezione civile di cui si è dotata la Regione Lombardia emerge, quale compito di maggiore importanza che deve essere affrontato dal Comune, la gestione ed il coordinamento dei soccorsi in caso di evento calamitoso, da eseguirsi mediante l'ausilio di un'adeguata pianificazione di emergenza.

La Regione Lombardia, in ottemperanza all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e della Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16, ha promulgato con D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 le linee guida di supporto a Comuni e Province nella redazione dei Piani di Emergenza.

Il documento di riferimento a cui tale direttiva si è ispirata è il Metodo Augustus (*Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile - 1997*) che, ancorché mai ufficializzato con atto normativo, detta le caratteristiche principali a cui si devono attenere i Piani di Emergenza.

Di seguito è riportato un riassunto delle principali disposizioni previste dalla Direttiva Regionale per la Pianificazione Comunale di emergenza.

### 1.4.1 Il Piano di Emergenza Comunale

Lo scopo principale della stesura del Piano di Emergenza Comunale, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, in armonia con il Piano di Emergenza Provinciale (se esistente), approfondendone a livello locale le problematiche di rischio ivi contenute.

### 1.4.2 Analisi di pericolosità ed individuazione degli elementi di rischio

Questa fase comprende:

- Inquadramento del territorio. Consiste nella raccolta dei dati territoriali ed infrastrutturali (centri abitati, insediamenti produttivi e turistici ed infrastrutture di trasporto) e la loro rappresentazione su una o più carte per consentire una visione di insieme dell'area interessata.
- Analisi della pericolosità. Riporta le informazioni dettagliate necessarie all'individuazione degli scenari incidentali massimi ipotizzabili ed all'identificazione delle aree a rischio, con indicazione delle attività, delle infrastrutture e delle porzioni di popolazione potenzialmente coinvolte e delle fonti di rischio ed aree vulnerabili interessate.
- Metodologia per la delimitazione delle aree a rischio. Il processo di individuazione delle aree a rischio è la prima parte del Piano di Emergenza Comunale ed è propedeutico all'allestimento degli scenari di rischio. Nella direttiva sono citati una serie di documenti di riferimento e di normative sia nazionali che regionali utili come fonte dati per l'analisi della pericolosità.

Il riferimento per la simbologia è quello riportato nelle “*Linee Guida per la predisposizione del piano comunale di Protezione civile – Rischio idrogeologico*” (CNR/GNDICI, ottobre 1998 - pubblicazione n. 1890).

#### 1.4.3 Scenari di rischio

Uno scenario di rischio è una descrizione verbale sintetica, accompagnata da cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull'uomo o sulle infrastrutture presenti in un territorio di evenienze meteorologiche avverse, di fenomeni geologici o naturali, di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli che trasportano sostanze pericolose. Inoltre, si può indicare come scenario ogni possibile descrizione di eventi generici o particolari che possono interessare un territorio.

Gli scenari di rischio sono composti da:

- una descrizione testuale dell'evento ipotizzato;
- cartografia a scala di dettaglio, eventualmente suddivisa in più tavole nel caso di scenari con differente livello di gravità;
- procedure del modello d'intervento;
- censimento e recapiti del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza.

#### 1.4.4 Sistemi di Monitoraggio

In caso di fenomeni noti e quantificabili, esclusivamente di tipo idrogeologico, gli scenari di rischio prevedono una connessione ai dati forniti, in tempo reale e in telemisura, delle reti di monitoraggio idro-pluviometrico, al fine di associare soglie di pioggia o di portata ai vari livelli di attivazione del modello di intervento. Di conseguenza, il livello di dettaglio nella descrizione degli scenari a livello comunale dipende in buona parte dalla tipologia e dalla precisione della rete di monitoraggio e di preannuncio.

#### 1.4.5 Modello di Intervento

I responsabili principali della corretta applicazione delle procedure di emergenza sono organizzati secondo la seguente struttura di comando e controllo:

- **Sindaco:** coordina tutti gli interventi.
- **Referente Operativo Comunale – ROC:** in fase di normalità ha compiti operativi quali sovrintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, ecc., mentre in fase di emergenza deve sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni e/o l'assistenza pratica alla popolazione, ecc.. Questa figura, che è facoltativa e viene nominata dal Sindaco ed integrata nell'UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso Sindaco, con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, qualora istituita, non potrà essere identificata con il Sindaco stesso.
- **Unità di Crisi Locale – UCL:** composta dal Sindaco, dal ROC, dal Tecnico comunale, dal Comandante della Polizia Locale, dal Responsabile del Gruppo di Protezione Civile (se presente) e da un rappresentante delle Forze dell'Ordine locali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato), interviene in casi di emergenza, per eventi di cui all'art.2 della L.225/92, con reperibilità di 24 ore.

Tutte le **strutture comunali** sono tenute ad intervenire a supporto delle altre forze in caso di eventi locali o diffusi su un territorio più vasto.

#### 1.4.6 Aree di emergenza

È fondamentale individuare e valutare le aree di emergenza, ovvero:

- **aree di accoglienza o ricovero:** strutture di accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza;
- **aree di attesa:** sono aree dove raccogliere la popolazione in caso di evacuazioni preventive o al succedersi dell'evento calamitoso;
- **aree di ammassamento soccorsi:** zone dove concentrare uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso;

#### 1.4.7 Definizione delle procedure di intervento

Il Comune ha la responsabilità di redigere in modo adeguato le necessarie procedure di intervento, che dovranno essere distinte per fenomeni prevedibili e fenomeni non prevedibili. Occorre tenere in debito conto che alcuni scenari, normalmente legati ai rischi naturali, possono verosimilmente svilupparsi attraverso fasi successive di intensità crescente e, conseguentemente, anche le procedure relative dovranno prevedere un crescente livello di attivazione della struttura comunale di protezione civile.

La determinazione del livello di criticità in cui si trova il Comune per quanto riguarda i rischi naturali è regolato dalla D.G.R. del 22 dicembre 2008 n. VIII/8753: *“Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”*.

#### 1.4.8 Verifica ed aggiornamento del Piano

La verifica e l'aggiornamento del Piano devono avvenire, nel tempo, nell'ottica di gestire l'emergenza nel modo migliore.

Lo schema di verifica ed aggiornamento di un Piano è organizzato come segue:

- redazione delle procedure standard, fase coincidente con la prima stesura del Piano;
- addestramento delle strutture operative facenti parte del sistema di PC;
- applicazione agli scenari di rischio, simulata nelle esercitazioni e reale nella necessità;
- revisione e critica, sulla scorta dell'esperienza maturata;
- correzione ed aggiornamento del Piano stesso.

La conseguenza delle operazioni di verifica e di aggiornamento è quella di fare del Piano di Emergenza un documento che non può mai considerarsi concluso, necessitando di un continuo aggiornamento in funzione delle modifiche che avvengono nel territorio di riferimento.

### 1.5 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONSULTATA**

#### 1.5.1 Normativa Nazionale

- **Legge 8 dicembre 1970, n. 996**: “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile”
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64**: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”
- **Decreto Ministeriale 27 maggio 1974**: “Norme sui servizi di telecomunicazioni di emergenza”
- **Decreto Ministeriale 15 luglio 1977**: “Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66**: “Regolamento di esecuzione della Legge 8.12.1970, n. 996”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984**: “Organizzazione del Dipartimento di Protezione civile”

- **Legge 2 maggio 1990, n. 102:** “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987”
- **Legge 24 febbraio 1992, n. 225:** “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile”
- **Circ. 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019:** “Disposizioni inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe”
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112** “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59”
- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300:** “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- **Legge 3 agosto 1999, n. 265:** “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990”
- **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001:** “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”
- **Legge 9 novembre 2001, n. 401:** “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”
- **Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274:** “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”
- **Legge 21 novembre 2003, n. 353:** “Legge quadro in materia di incendi boschivi.”
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004:** “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”

- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004:** “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3362). (GU n. 165 del 16-7-2004).”
- **Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005:** “Norme tecniche per le costruzioni”.
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006:** “Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale.”
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:** “Norme in materia ambientale.”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007:** “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale.”
- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007:** “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606)”
- **O.P.C.M. n. 3624/07 - Decreto n. 1 del Commissario delegato:** disposizioni attuative del Decreto e emanazione del “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile”
- **Direttiva dipartimento di Protezione Civile 3 dicembre 2008:** “Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008:** “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile”
- **Circ. n 1 - Dipartimento Protezione Civile/S.G.C./94:** “ Criteri sui programmi di Previsione e Prevenzione”
- **Circ. n 2 - Dipartimento Protezione Civile/S.G.C./94:** “Criteri per l'elaborazione dei Piani di emergenza.”

### 1.5.2 Normativa Regionale

- **Legge Regionale 14 agosto 1973, n. 34:** “Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche”
- **Legge Regionale 12 maggio 1990, n. 54:** “Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile”
- **Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 1996, n. VI/15137:** “Approvazione del documento di ‘Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 41”
- **Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 41:** “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”
- **Legge Regionale 23 marzo 1998, n. 8:** “Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale”
- **Deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 1998, n. VI/37918:** “Approvazione del documento di ‘Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 41”
- **Deliberazione Giunta Regionale 6/42189 del 26 marzo 1999:** “Approvazione delle le linee guida per l’accertamento dei danni conseguanti ad eventi calamitosi di eccezionali intensità”
- **Deliberazione Giunta Regionale 6/44003 del 2 luglio 1999:** “Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 “Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile”
- **Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 1999, n. 47579:** “Approvazione delle linee guida sui criteri per l’individuazione e la costituzione dei centri polifunzionali sul territorio regionale”
- **Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1:** “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).”

- **Deliberazione Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. VII/3699:** “Direttive per l’applicazione della legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 29 ottobre 2001, n. VII/6645:** “Approvazione direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/97.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2002, n. VII/11670:** “Direttiva Temporali”
- **Deliberazione Giunta Regionale 7 novembre 2003, n. VII/14964:** “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».”
- **Decreto Dirigente Unità Organizzativa 21 novembre 2003 - n. 19904:** “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2003, n. VII/15534:** “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353/2000”
- **Deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. VII/15803:** “Direttiva Regionale per la gestione della post-emergenza”
- **Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2003, n. VIII/3949:** “Revisione e aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353/2000”
- **Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16:** “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 24 marzo 2005, n. VII/21205:** “Direttiva Regionale per l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali.”
- **Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12:** “Legge per il governo del territorio.”

- **Deliberazione Giunta Regionale 24 marzo 2005, n. VII/21205:** “Direttiva Regionale per l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. VIII/1566:** “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della l.r.11marzo 2005, n. 12.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2006, n. VIII/3949:** “Revisione e aggiornamento del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353/2000”
- **Deliberazione Giunta Regionale 16 maggio 2007, n. VIII/4732:** “Revisione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali”
- **Deliberazione Giunta Regionale 02 aprile 2008, n. VIII/6962:** “Procedure operative per le attività antincendio boschivo da effettuarsi sul territorio regionale della Lombardia, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353”
- **Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. VIII/8753:** “Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”
- **Decreto Dirigente Unità Organizzativa 15 maggio 2009 - n. 4830:** “Approvazione aggiornamento allegato 2 e allegato 3 della «Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile» approvata con d.g.r. 22 dicembre 2008 n. VIII/8753”
- **Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 2:** “Misure di programmazione regionale razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale, interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 1999, n. 6/44922:** “Contributi agli enti locali finalizzati all’elaborazione del Piano di emergenza Comunale ed Intercomunale. Individuazione dei criteri ed approvazione del bando di concorso per la formazione delle graduatorie.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 7 luglio 2000, n. 312/00:** “Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione di contributi agli Enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di Emergenza Comunale ed Intercomunale ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 44922 del 23 agosto 1999.”

### 1.5.3 Normativa in Materia di Rischi da Incidenti Rilevanti

- **Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175:** “Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 334/99”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989:** “Applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali”
- **Legge Regionale 10 maggio 1990, n. 50:** “Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del DPR 17 maggio 1988, n. 175 testo decreto "attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1991:** “Modificazioni ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.”
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 1993:** “Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni.”
- **Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230:** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.” come modificato da: D.Lgs. 187/00, D.Lgs. 241/00.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 1996:** “Modificazioni ed integrazioni al DPCM 31 marzo 1989, recante "Applicazione dell'articolo 12 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali”.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 1996:** “Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.”
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998:** “Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 5 novembre 1997.”

- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334:** “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
- **Legge Regionale 23 novembre 2001, n. 19:** “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005:** “Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”
- **Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238:** “Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006:** “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.”
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006:** “Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell’articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.”
- **Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52:** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.”
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996:** “Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.”
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996:** “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P. Legge).”
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998:** “Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.”

#### 1.5.4 Normativa in Materia di Volontariato

- **Legge 11 agosto 1991, n. 266:** “Legge - quadro sul volontariato.”
- **Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992:** “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.”
- **Legge Regionale 24 luglio 1993, n. 22:** “Legge regionale sul volontariato.”
- **Circolare 16 novembre 1994, 01768 U.L.:** “Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 28 febbraio 1997, n. VI/25596:** “Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.”
- **Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:** “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 2 luglio 1999, n. VI/44003:** “Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 «Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.»”
- **Circ. 2 agosto 1999, n. 45:** “Istituzione dei gruppi comunali di Protezione civile.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2000, n. VII/2931:** “Istituzione albo regionale Volontariato di Protezione Civile.”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194:** “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione di volontariato nelle attività di Protezione civile.”
- **Deliberazione Giunta Regionale 6 aprile 2001, n. 7/4142:** “Attuazione l.r. 1/2000, art. 4, comma 46. Trasferimento alle province della tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale.”
- **Regolamento Regionale 8 giugno 2001, n. 3:** “Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.”

### 1.5.5 Altra Documentazione Consultata

- **P.R.G. - P.G.T. Comunali ed Elaborati Allegati**
  
- **Studi Geologici Comunali ed Elaborati per la determinazione del Reticolo Idrico Minore**
  
- **A.A.V.V. - Programma Provinciale di Protezione Civile - Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente e Territorio e Infrastrutture - Marzo 2009**
  
- **A.A.V.V. - Sirval - Sistema Informativo Regionale Valanghe - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Infrastruttura per l'Informazione Territoriale della Regione Lombardia - <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>**
  
- **Stucchi et alii. - DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04 (2007) Quaderni di Geofisica, Vol 49, pp. 38 - <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04>**
  
- **A.A.V.V. - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Infrastruttura per l'Informazione Territoriale, Regione Lombardia - “CT10 - Base Dati Geografica alla Scala 1:10.000”**